

PRODOTTO COMPLESSO – art. 35 Codice Proprietà Industriale

PRODOTTO COMPLESSO

art. 35 Codice Proprietà Industriale

1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:

a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;

b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016